LETTERA N. AG13/4118 del 05/12/1991 Servizi vigilanza.

Testo:

Pervengono a questa Direzione ripetuti quesiti in merito ai procedimenti da attivarsi per il recupero delle somme dovute da enti o privati per i servizi di vigilanza già resi ma non liquidati, che molte perplessità suscitano in merito alla regolarità delle prassi adottate per l'attuazione del servizio. Richiamasi in proposito l'attenzione su quanto disposto dagli artt. 2, lettera b) e 6 della legge 26 luglio 1965 n. 966, che definiscono gli adempimenti cui è subordinata l'esecuzione del servizio, che per maggior chiarezza vengono di seguito richiamati e ribaditi:

- 1) La necessità e l'entità dei servizi di vigilanza vengono stabiliti dalle Commissioni Provinciali di Vigilanza, e comunicate ai titolari dei locali o degli impianti nei quali deve essere attivata.
- 2) I Comandi Provinciali, in base alle determinazioni delle Commissioni, determinano l'organizzazione funzionale e tecnica del servizio e quantificano l'importo di spesa, dandone comunicazione agli stessi titolari.
- 3) Gli enti e i privati, in base alle comunicazioni ricevute, devono inoltrare, per tempo, la domanda per ottenere la prestazione, corredata dalla quietanza di versamento del corrispondente importo presso la locale Sezione di Tesoreria di Stato.
- 4) Nel caso di presentazione della domanda e relativo versamento i Comandanti devono provvedere all'effettuazione del servizio.
- 5) Nel caso di mancata presentazione della domanda e/o della relativa quietanza di versamento, i Comandi non possono effettuare il servizio e devono darne comunicazione al Prefetto per le eventuali determinazioni da adottarsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 966, innanzi richiamato. Tanto si ribadisce per uniformità di indirizzi e con invito ad attenervisi.